



COMUNE DI VILLA D'OGNA

Provincia di Bergamo

Codice Ente **10245**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sigla G.C.	Numero 104	Data 25-09-2018	COPIA
----------------------	----------------------	---------------------------	--------------

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI VILLA D'OGNA E IL COMUNE DI PIARIO PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI PIARIO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 L. 311/2004.

L'anno *duemiladiciotto* il giorno *venticinque* del mese di *settembre* alle ore *12:30* nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

<i>Presenti/Assenti</i>		
BELLINI ANGELA	<i>SINDACO</i>	Presente
PENDEZZA LUCA GIOVANNI	<i>VICESINDACO</i>	Presente
MOIOLI VERUSKA	<i>ASSESSORE</i>	Assente
<i>Totale Presenti</i>		2
<i>Totale Assenti</i>		1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE **PANTO' NUNZIO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il SINDACO **BELLINI ANGELA** assume la presidenza, dichiarata aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

PARERE PREVENTIVO

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva, ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n, 267, e del TITOLO II del Regolamento dei controlli interni, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Addi, 25-09-2018

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ANGELA BELLINI

PARERE PREVENTIVO

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n, 267, e del TITOLO II del Regolamento dei controlli interni, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla sola regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Addi, 25-09-2018

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Miriam Morandi

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che:

- il dipendente O.E. inquadrato nella Categoria D con posizione economica D/4, Istruttore Direttivo in forza all'Area Tecnico Manutentiva è assente per congedo dal 11.08.2018;
- il Comune di Villa d'Ogna intende far fronte alla conseguente carenza di personale qualificato avvalendosi di personale appartenente ad altri comuni;
- è stato individuato nell'arch. Masseroli Alessandro, istruttore direttivo D1 addetto all'Ufficio Tecnico del Comune di Piario (Bg) il soggetto idoneo a svolgere tale compito, è stata pertanto inoltrata al sopra citato Comune richiesta di autorizzazione ad avvalersi delle prestazioni di lavoro ai sensi dell'art. 1

comma 557 legge n. 311/2004, per il periodo 01.10.2018 – 31.12.2018, per 4 ore settimanali;

RISCONTRATO che l'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 prevede che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra Enti Locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità Montane e le Unioni dei Comuni, possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza;

RICHIAMATO INOLTRE l'articolo 92, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale *“I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti”*;

RILEVATO che il Comune di Villa d'Ogna ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e dato atto che la “ratio” della norma è quella di consentire ai piccoli Comuni, con organico estremamente ridotto nel numero, di far fronte ai problemi derivanti dalle limitazioni delle assunzioni, avvalendosi dell'attività di dipendenti di altri Enti Pubblici;

DATO altresì **ATTO** che la norma citata, da costante interpretazione, è considerata *lex specialis* in materia di impiego pubblico, ancora vigente nell'ordinamento giuridico, ponendosi quale unica ed esclusiva deroga al principio dell'unicità del rapporto di pubblico impiego e prevedendo quale limite massimo di impiego quello di 48 ore settimanali, in quanto limite imposto dall'Unione Europea in materia di lavoro subordinato e recepito dall'ordinamento italiano;

VISTO il parere del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione-Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni n. 34-2008, con il quale si ribadisce che l'art.1, c. 557 della L. n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogata dalla intervenuta riscrittura dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 ad opera del comma 79 dell'art. 3 della Legge Finanziaria 2008 e si precisa che la norma citata “non prevede limiti temporali per l'utilizzo né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione”;

CONSIDERATO in ogni caso che le prestazioni di lavoro presso il Comune Villa d'Ogna da parte del dipendente interessato:

- avverranno al di fuori dell'orario di lavoro presso il Comune di Piario e senza interferire - sulla piena operatività del dipendente presso l'Ente di appartenenza;
- non determinano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o di incompatibilità;
- si configurano come strumento di arricchimento e crescita professionale del dipendente stesso, con potenziali e positive ricadute sull'apporto dello stesso in favore dell'Ente di appartenenza;

RICHIAMATA la circolare n. 2/2005 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le Autonomie, nonché l'annesso parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005, ai sensi della quale:

- la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario giornaliero e settimanale;

- non è necessaria la stipula di un contratto di lavoro presso l'Ente utilizzatore, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 legge n. 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato;

RITENUTO peraltro opportuno regolamentare le concrete modalità operative di utilizzazione del lavoratore interessato e la disciplina dei rapporti di lavoro, mediante accordo di collaborazione da stipularsi tra Ente di appartenenza ed Ente utilizzatore,

VISTO lo schema di accordo di collaborazione allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, pur in assenza di una specifica disposizione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi riferita alla fattispecie di cui trattasi, in applicazione dei principi generali:

a) la competenza al rilascio dell'autorizzazione e l'approvazione dell'accordo di collaborazione tra Ente di appartenenza ed Ente utilizzatore, quale materia rientrante nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, è della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 TUEL;

b) è da escludersi la competenza dell'organo consiliare ex art. 30 TUEL in quanto non si è in presenza di una convenzione per l'esercizio associato di funzioni o la gestione associata di servizi comunali, quanto di un accordo tra Enti di carattere gestionale, disciplinante il solo rapporto giuridico ed economico del personale interessato all'utilizzazione congiunta;

RICHIAMATA altresì la contrattazione collettiva nazionale di comparto, e in particolare l'art. 4 del CCNL 14.9.2000 e l'art. 14 del CCNL 22.1.2004;

ACQUISITO il consenso dell'interessato, Sig. Masseroli Alessandro;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'art. 48 comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

VISTI i pareri espressi dai soggetti indicati ai sensi dell'art. 49 primo comma, dell'art. 147 bis, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e del TITOLO II del regolamento sui controlli interni, inseriti nel presente atto;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. **DI AVVALERSI**, per i motivi meglio espressi in premessa, delle prestazioni di lavoro del dipendente del Comune di Piario (Bg), arch. Masseroli Alessandro, istruttore direttivo D1 addetto all'Ufficio Tecnico del Comune di Piario (Bg), ai sensi dell'art. 1 comma 557 legge n. 311/2004 e dell'articolo 92, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n. 267/2000, per il periodo 01.10.2018 – 31.12.2018, per 4 ore settimanali;
2. **DI APPROVARE** l'allegato accordo di collaborazione con il Comune di Piario (Bg) al fine di regolamentare le concrete modalità operative di utilizzazione del lavoratore interessato e la disciplina dei rapporti di lavoro;

3. **DI DARE ATTO** che il costo complessivo sarà presunto sarà circa pari a € 1.500,00;
4. **DI STABILIRE** la durata dell'accordo dal 01.10.2018 al 31.12.2018;
5. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Comune di Piario (Bg);
6. **DI DICHIARARE**, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.



IL SINDACO

F.to ANGELA BELLINI



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to NUNZIO PANTO'

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Addi, 25-09-2018



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to NUNZIO PANTO'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del T.U. Ordinamento Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Addi, 23-10-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

LEANDRA SAIA

RELATA DI PUBBLICAZIONE: Si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addi, 13-10-2018



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
FUNZIONARIO INCARICATO

F.to Eugenia Stabilini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addi,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

della pubblicazione

Eugenia Stabilini